

Determinazione n. 83/98**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 20 ottobre 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1987, con il quale il Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1996, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ivo Monfeli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1996 - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Ivo Monfeli

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER L'IMPIANTO, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA NELLA PROVINCIA DI TRIESTE, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996.

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Finalità dell'Ente. - 3. Assetto istituzionale. - 4. Disciplina regolamentare. - 5. Stato giuridico e trattamento economico del personale. - 6. Dotazioni organiche. - 7. Costi del personale. - 8. Attività. - 9. Bilancio. - 10.1. Situazione finanziaria. - 10.2. Situazione amministrativa. - 10.3. Residui. - 10.4. Situazione patrimoniale. - 10.5. Situazione economica. - 11. Conclusioni

PAGINA BIANCA

1 - Premessa

Il "Consorzio obbligatorio per la ricerca, la gestione e lo sviluppo dell'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste", denominato "Area di ricerca" o anche semplicemente AREA, é stato costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 6 Marzo 1978, n.102 (art.12), emanato in esecuzione della delega conferita al Governo con l'art.26 della legge 8 agosto 1977, n.546, per il potenziamento di strutture destinate alla ricerca scientifica e tecnologica a Trieste ed é vigilato dal Ministero per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica (MURST).

L'Ente é stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art.12 della legge 21 Marzo 1958, n.259, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1987.

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo - effettuato anche in base all'art.3 della legge n.20/1994 - relativamente all'esercizio 1996. (1)

Il referto, oltre alle notazioni precipuamente inerenti al periodo in esame, contiene riferimenti a vicende significative fino a data corrente.

1) Il referto sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1988 e 1989 ha formato oggetto della relazione trasmessa al Parlamento con determinazione n.40 del 9 luglio 1991 (Atti Camera - X Legislatura - doc.XV, n.223). Quello sulla gestione finanziaria dello stesso Ente per gli esercizi dal 1990 al 1995 ha formato oggetto della relazione trasmessa al Parlamento con determinazione n.17 del 9 maggio 1997 (Atti Camera - XIII Legislatura - doc.XV, n.51).

2 - Finalità dell'Ente

Situato al crocevia tra l'Europa occidentale, le economie emergenti dell'Est europeo e i Paesi del Mediterraneo, il Consorzio per l'Area di ricerca di Trieste costituisce un esempio di integrazione tra il mondo della scienza e quello della produzione ad alto contenuto tecnologico.

Negli anni ottanta l'obiettivo primario del Consorzio era stato quello di realizzare una serie di laboratori di alta qualificazione nei settori delle tecnologie avanzate in sinergia con le Università di Udine e di Trieste e con scienziati di tutto il mondo.

A partire dagli anni novanta la strategia è cambiata e si è indirizzata verso lo sviluppo di attività più strettamente legate al sistema imprenditoriale, attraverso l'insediamento all'interno dell'AREA di società di servizi e laboratori di ricerca e sviluppo a carattere commerciale, l'avvio di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, l'organizzazione di servizi a sostegno della competitività delle aziende locali.

Gli obiettivi attuali si indirizzano verso tre direttrici: lo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi prodotti; la trasformazione delle conoscenze in risorse produttive economicamente vantaggiose per il territorio; l'avvio di partecipazioni scientifiche per progetti di livello nazionale.

Le attività principali svolte in AREA sono, di conseguenza, la ricerca scientifica, lo sviluppo di tecnologie e la diffusione dell'innovazione nei settori dell'informatica, della telematica, delle biotecnologie, dell'elettronica e dei nuovi materiali. Particolare rilievo hanno anche la progettazione e lo sviluppo di

strumentazione, sia scientifica che industriale.

3 - Assetto istituzionale

Per quanto riguarda la disciplina istitutiva, statutaria e degli organi del Consorzio, non essendo intervenuti durante l'esercizio 1996 fatti di rilievo, si rinvia alla precedente relazione che, come si è detto, ha interessato l'arco temporale 1990-1995.

Va, comunque, precisato che con delibere n. 2 e n.8, adottate rispettivamente in data 7 marzo e 30 ottobre 1996 e n.7 del 9 settembre 1997, l'Assemblea dei soci ha approvato una serie di modifiche dello Statuto, ispirate alla esigenza di proporre sotto il profilo istituzionale una più significativa immagine dell'Ente, privilegiando (rispetto a quella storica di semplice contenitore scientifico, sia pure di livello particolarmente qualificato), quella di un vero e proprio parco scientifico legato alla evoluzione e allo sviluppo economico del territorio e, quindi, all'aspetto tecnologico e imprenditoriale, con conseguenti ricadute nel campo occupazionale.

Queste modifiche non sono state ancora approvate dal Ministero vigilante, il quale è tuttora in attesa dei pareri richiesti al Ministero del Tesoro e a quello dell'Industria, Commercio e Artigianato.

Quanto agli organi non risulta costituito il Comitato esecutivo previsto dall'art.11 dello Statuto.

La mancata costituzione di questo Comitato non influisce, peraltro, sul normale funzionamento dell'Ente, atteso che tale

organo non ha istituzionalmente una competenza propria, ma è legittimato a svolgere esclusivamente le "attribuzioni che ad esso vengono delegate dal Consiglio d'Amministrazione".

Va, inoltre, aggiunto che l'esistenza di tale organo non sembra più compatibile con la nuova disciplina della organizzazione delle amministrazioni pubbliche introdotta col decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

Principio fondamentale del nuovo sistema è, infatti, la precisa individuazione e la netta separazione tra i poteri di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi di vertice (art.14) e i poteri di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa attribuiti alla dirigenza amministrativa (art.16).

In questo quadro normativo la Corte non ritiene che il Consiglio d'Amministrazione possa trasferire in via permanente ad altro organo le inderogabili competenze di alta direzione e di indirizzo dirette a definire obiettivi, programmi e priorità da attuare proprie di un organo di governo. Tali competenze, in quanto investono interessi primari dell'Ente, devono essere esercitate dal titolare.

Né al Comitato esecutivo potrebbero essere delegate funzioni di natura gestionale, in quanto i poteri dell'organo di vertice non possono ritenersi così penetranti da interferire o, addirittura, sovrapporsi all'esercizio autonomo e imparziale dei poteri di gestione amministrativa e tecnica dei funzionari a ciò preposti, sia pure nell'ambito degli obiettivi, dei programmi e delle priorità individuati in sede politica.

Di conseguenza la Corte suggerisce che in sede di modifica statutaria detto organo venga soppresso.

Per quanto concerne il gettone di presenza spettante ai

componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, l'importo corrisposto è stato di £.58.500 (non £.55.800 come per errore indicato nella precedente relazione), in questa misura determinato con una deliberazione dell'Assemblea dei soci n.18 del 27 settembre 1988.

Con deliberazione n.10 del 13 dicembre 1996 (approvata dal Ministero vigilante il 6 maggio 1998) la stessa Assemblea ha aumentato a £. 76.000 il gettone di cui trattasi e ciò in linea ad analoghi aumenti corrisposti da altri Enti del comparto ricerca.

Al Presidente del Consorzio, con deliberazione assembleare n.15 del 28 ottobre 1983, è stata assegnata una indennità di carica pari al trattamento economico del Direttore Generale aumentato del 20%.

Poiché all'inizio del 1996 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha deliberato la concessione a favore dei propri dipendenti del secondo acconto di aumento contrattuale e a questo trattamento, all'epoca, era commisurato quello dei dipendenti del Consorzio, l'indennità per il Presidente è stata determinata per l'anno 1996 in £.125.037.936 annue lorde, alle quali sono state aggiunte £.11.814.352 per arretrati dei due anni precedenti, portando il totale effettivamente corrisposto a £.136.852.288. Trattandosi di adeguamento automatico non si è resa necessaria l'adozione di un formale provvedimento e la conseguente approvazione del MURST.

L'Ente è rimasto privo di entrambi i suoi organi di vertice - Presidente e Consiglio di Amministrazione - per la durata di oltre sei mesi, nel periodo compreso tra l'ultimo trimestre del 1997 e il primo trimestre del 1998.

Infatti il 28 agosto 1997 é scaduto il mandato conferito al Presidente con D.P.R. in data 14 luglio 1993, mentre il 14 settembre successivo é scaduto il Consiglio di Amministrazione. Per entrambi gli organi era anche decorso il termine di proroga di quarantacinque giorni, previsto dall'art.3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito in legge 15 luglio 1994, n.444.

La situazione di assoluta anormalità venutasi a determinare - non potendo un Ente permanere per così lungo tempo privo degli organi cui, ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, compete in via istituzionale ed esclusiva l'azione di indirizzo politico e amministrativo - é stata più volte, ma inutilmente, rappresentata al Ministero vigilante.

Il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi dell'art.12 della legge 21 marzo 1958, n.259, con nota del 21 ottobre 1997 diretta al Ministero suddetto e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha manifestato l'urgenza di una sollecita ricostituzione degli organi scaduti, ad evitare i riflessi negativi conseguenti alla possibile paralisi funzionale dell'Ente e ha richiamato l'attenzione sulle responsabilità previste dall'art.6, comma 3, della citata legge 444/1994, in caso di ulteriore ritardo nella adozione dei provvedimenti di competenza (2).

(2) L'evoluzione della vicenda é stata caratterizzata da ritardi nella richiesta e nella acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previsti dall'art.1 della legge 24 gennaio 1978, n.14.

Peraltro, nonostante i solleciti e gli avvertimenti, il nuovo Presidente dell'Ente è stato nominato solo con D.P.R. 10 febbraio 1998, mentre con successivo D.M. 27 marzo 1998 è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione (3).

In questo lungo periodo la paralisi funzionale dell'Ente è stata evitata per l'impegno e la capacità professionale dimostrata dalle strutture dirigenziali e per l'attenta vigilanza degli organi di controllo.

La Corte esprime un giudizio negativo sui ritardi nelle nomine di cui trattasi, in quanto contrari ai generali principi di buon andamento e di correttezza amministrativa e potenzialmente produttivi di conseguenze negative.

(3) Nelle premesse del D.P.R. sopra citato viene precisato che "la competente Commissione parlamentare del Senato della Repubblica non ha espresso il parere entro i termini previsti". Peraltro questi termini erano già stati prorogati, a richiesta della stessa Commissione, dal Presidente del Senato.

4 - Disciplina regolamentare

L'art.16 dello Statuto prevede che il Consorzio utilizzi una serie di regolamenti per la disciplina della sua attività. Si tratta dei regolamenti del personale, di organizzazione degli uffici, di amministrazione e contabilità, delle partecipazioni, delle utenze, servizi, uso dei beni e brevetti.

a) Della disciplina del personale, peraltro attualmente devoluta pressochè interamente alla contrattazione collettiva, con la conseguente riduzione della normazione regolamentare, si tratterà nel successivo paragrafo.

b) Il regolamento di organizzazione degli uffici, deliberato dall'Assemblea dei soci con atto n.9 in data 13 dicembre 1996, è stato approvato in via definitiva dal MURST con decreto del 13 febbraio 1997.

Con questo regolamento si è inteso provvedere all'adeguamento della struttura organizzativa degli uffici secondo il modello degli Enti pubblici del comparto ricerca nel quale l'AREA è inserita ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 31 dicembre 1993, n.593.

Conseguentemente la stessa AREA risulta organizzata non più astrattamente su uffici o servizi, bensì su strutture separate e indipendenti con funzioni rispettivamente amministrative e tecnologiche, nonché su unità di progetto in relazione a specifiche esigenze legate alla attuazione di programmi approvati di volta in volta dagli organi di governo.

Il regolamento, inoltre, dà concreta attuazione agli artt.12 e 20 del citato decreto legislativo n.29 del 1993, disponendo all'art.6 l'istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico e all'art.13 del servizio di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei